

Linee Guida Whistleblowing

Rev 1

15 luglio 2023

SOMMARIO

1.1. FINALITÀ.....	4
1.2. SOGGETTI LEGGITTIMATI AD EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	4
1.3. QUANDO È POSSIBILE SEGNALARE.....	5
1.4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	6
1.5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE.....	8
1.6. SEGNALAZIONI ANONIME.....	9
1.7. UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE.....	9
1.8. CANALI DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
2. ATTORI E RESPONSABILITÀ.....	11

1.1. FINALITÀ

Il D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 (*whistleblowing*), mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in grado di ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le presenti Linee guida predisposte da Fondazione Enpam sono volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione di tali segnalazioni tramite il canale interno definito, secondo procedure della Fondazione predisposte.

La Fondazione Enpam consente al whistleblower (segnalante), di segnalare, in modo riservato e protetto, le sopracitate "violazioni", ovvero, eventuali illeciti e/o condotte irregolari riscontrate nel contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 24/2023.

In linea con la disciplina normativa vigente, sono di seguito specificati:

- i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (ambito "soggettivo" di applicazione);
- quando è possibile segnalare;
- l'ambito "oggettivo" di applicazione;
- i criteri di ammissibilità della segnalazione;
- le segnalazioni anonime
- l'utilizzo della segnalazione;
- i canali di comunicazione per la ricezione della segnalazione interna.

1.2. SOGGETTI LEGGITTIMATI AD EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti che possono effettuare la segnalazione sulle violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sono:

- i lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c., sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, sia part time, che full time, *anche in comando e distacco presso società distaccatarie*;
- i prestatori di lavoro coordinato e continuativo (cd. parasubordinato) ex art. 2 del D.Lgs. n.81/2015;
- i fornitori;

- gli appaltatori e subappaltatori;
- i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i liberi professionisti ed i consulenti esterni;
- gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti dell'Assemblea Nazionale;
- il Direttore Generale;
- i Direttori di Area e/ Struttura ed i Dirigenti;
- il Presidente quale rappresentante legale di Fondazione;
- altri soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Sono esclusi dal novero dei segnalanti il Responsabile della Trasparenza, il Comitato di Controllo interno, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il Collegio Sindacale, in ragione del ruolo e delle specifiche funzioni attribuite.

I segnalanti, così individuati saranno tutelati dalla Fondazione mediante le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2003, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 12 D. Lgs. n. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 D. lgs. n. 24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 D. Lgs. n. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 D. lgs. n. 24/2023).

In ipotesi di segnalazione, le medesime misure di protezione e tutela previste per il segnalante si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto anch'essi comunque potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- facilitatori (ovvero, una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- colleghi di lavoro della persona segnalante appartenenti al medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

1.3. QUANDO È POSSIBILE SEGNALARE

La segnalazione può essere effettuata:

1. quando il rapporto giuridico è in corso;
2. durante il periodo di prova;

3. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati, dimessi, licenziati ...).

1.4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, suscettibili di ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.

Le violazioni possono consistere in comportamenti, atti od omissioni. Ai sensi dell'art.2 comma1 per violazioni si intendono:

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. n. 231/2001, per quanto applicabile a Fondazione o violazioni del suo modello organizzativo.

Violazioni di disposizioni dell'Unione europea e normative nazionali:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea atti nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Violazioni di disposizioni dell'Unione europea:

1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. "TFUE") specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
2. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 par. 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui il fine è ottenere un

vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

3. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei sopra riportati ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.

Gli illeciti o le irregolarità possono essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Fondazione;
- promessa o dazione di una somma di danaro o di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- condotte fraudolente nei confronti degli iscritti;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali, etc.);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con la finalità della Fondazione;
- rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- false dichiarazioni;
- reiterato mancato rispetto dei tempi procedurali;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
- in generale condotte in violazione della regolamentazione e/o della disciplina interna della Fondazione;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici.

1.5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni, in coerenza con gli obiettivi sanciti dal d.lgs. 24/2023, devono essere puntuali e, per quanto possibile, circostanziate, in modo da consentire l'individuazione dell'oggetto delle stesse nonché dei soggetti coinvolti.

Al fine di consentire, dunque, un esatto inquadramento e una corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è necessario fornire una descrizione dettagliata indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, le generalità e ogni altro elemento che consenta di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ed i soggetti eventualmente coinvolti. È utile allegare, ove disponibile, la documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare i soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Fermo quanto precede, la Fondazione, per il tramite dei soggetti individuati, potrà comunque richiedere integrazioni e chiarimenti al segnalante.

Le segnalazioni generiche, e cioè prive di elementi sufficienti a consentire la comprensione dei fatti, sono inammissibili e saranno dunque archiviate; allo stesso modo, sono inammissibili - e come tali saranno archiviate - le segnalazioni corredate da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

La segnalazione sarà ritenuta inammissibile, inoltre, qualora:

1. non rientri nell'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione;
2. abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Ai fini dell'ammissibilità, pertanto, della segnalazione:

1. l'interesse personale del segnalante deve concorrere con l'interesse dell'integrità della Fondazione;
2. deve sussistere un nesso con il rapporto di lavoro (vale anche nei casi di comando o distacco dei dipendenti).

1.6. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle altre segnalazioni Whistleblowing.

Laddove il segnalante anonimo sia successivamente identificato, potrà usufruire delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Fondazione, tuttavia, si riserva la facoltà di non dare seguito alle segnalazioni anonime non circostanziate, che verranno considerate inammissibili, in quanto il sistema di protezione contemplato dal D.lgs. n. 24/2023 si basa sulla tutela della riservatezza, sulla protezione dalle ritorsioni (art.17), sulle limitazioni della responsabilità (art.20) e sulle misure di sostegno (art.18).

1.7. UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante prima dell'invio della segnalazione sarà informato che, qualora la segnalazione dovesse risultare ammissibile, dovrà prestare il consenso a rivelare la propria identità solo qualora la contestazione disciplinare nei confronti del segnalato sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato come autore della violazione, pena l'inutilizzabilità della segnalazione.

Allo stesso modo, prima dell'invio della segnalazione il segnalante sarà informato che la segnalazione, qualora avesse ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, potrebbe essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

1.8. CANALI DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

All'esito dell'informativa anche fornita dalla Fondazione alle rappresentanze/organizzazioni sindacali, il canale interno prescelto dalla Fondazione per ricevere le segnalazioni è lo strumento di compliance aziendale costituito da una piattaforma informatica, conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma prevede diverse modalità di ricezione della segnalazione:

1. forma scritta mediante compilazione di un apposito formulario ivi reso disponibile;
2. forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale con registrazione e trascrizione, previo consenso del segnalante. La trascrizione sarà fornita al segnalante non appena completata la registrazione, e questi potrà verificarla, rettificarla o confermarla, provvedendo poi a sottoscriverla. La segnalazione orale può essere in forma anonima o nominativa. Nel caso di segnalazione orale anonima la registrazione vocale è solo temporanea e sarà automaticamente eliminata con l'inoltro della segnalazione; sarà quindi conservata sulla piattaforma solo la trascrizione originale e quella eventualmente rettificata. Nel caso, invece, di segnalazione orale nominativa la registrazione sarà conservata unitamente alla trascrizione originale e quella eventualmente rettificata.
3. su richiesta del segnalante, sarà garantito un incontro diretto con le funzioni competenti (segnatamente, il Responsabile della Trasparenza quale gestore del canale di segnalazione interna ed il Comitato di Controllo Interno); dell'incontro sarà redatto verbale, previo consenso del segnalante; a quest'ultimo sarà sottoposto il verbale per consentirgli di verificare, rettificare o confermarne il contenuto, apponendovi la propria sottoscrizione¹, che verrà poi caricato sulla Piattaforma

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto "incompetente"² cioè, diverso dal Responsabile della Trasparenza - al di fuori del canale interno predefinito della piattaforma, dovrà essere veicolata - entro 7 (sette) giorni dalla ricezione - al soggetto competente.

In particolare, il ricevente "incompetente" ha l'onere di trasmettere al Responsabile della Trasparenza la segnalazione mediante la piattaforma, utilizzando l'apposita sezione, dandone contestuale notizia di tale trasmissione alla persona segnalante³.

Fondazione non potrà garantire che il segnalante sia reso edotto del proseguo della segnalazione qualora sia pervenuta anonima⁴.

Una volta ricevuta la segnalazione il Responsabile della Trasparenza è tenuto a fornire, tramite piattaforma, avviso al segnalante di avvenuta ricezione della segnalazione entro i successivi 7 (sette) giorni.

¹ Questa tipologia di segnalazioni viene raccolta nell'ambito di un incontro diretto, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali, tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica.

²Le segnalazioni ricevute extra-piattaforma dal Responsabile della Trasparenza (soggetto competente), saranno gestite come segnalazioni ordinarie, ai sensi del vigente codice etico.

³ La segnalazione dovrà contenere almeno l'indirizzo e-mail o altro elemento di reperibilità del segnalante. Se tali elementi sono assenti ma a conoscenza del soggetto ricevente incompetente dovranno essere immessi nella segnalazione.

⁴ Non sarà in grado di comunicare le credenziali di accesso alla segnalazione

Il ricevente incompetente è tenuto al massimo riserbo sulle informazioni oggetto della segnalazione, in particolare sull'identità del segnalante, della persona coinvolta o della persona comunque menzionata nella segnalazione.

In ogni caso Fondazione non potrà ritenersi responsabile di eventuali violazioni da parte di soggetti riceventi "incompetenti" dell'obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali relativi a soggetti interessati dalla segnalazione.

Qualora il c.d. "ricevente incompetente" non trasmetta la segnalazione al Responsabile della Trasparenza tramite il canale predefinito, Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile.

2. ATTORI E RESPONSABILITÀ

Segnalante: è il soggetto legittimato a presentare la segnalazione. Al Segnalante si applicano tutte le misure di prevenzione previste dal D.Lgs 24/23: *tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità, misure di sostegno*. Il segnalante può essere coadiuvato da un facilitatore che è la persona fisica che può assistere il segnalante in ogni fase nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Allo stesso si applicano le medesime misure di protezione previste per il segnalante:

Responsabile Trasparenza (RT): è il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna; effettua l'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità delle segnalazioni; rilascia al segnalante avviso dell'avvenuta ricezione della segnalazione; fornisce riscontro alla segnalazione comunicando al segnalante l'esito della valutazione di ammissibilità e le valutazioni del Comitato di Controllo Interno (CCI) circa la fondatezza/infondatezza delle segnalazioni. Cura la corretta archiviazione e conservazione della documentazione inerente alla fase dell'analisi preliminare. È informato costantemente di tutti gli sviluppi dell'istruttoria. Monitora il corretto svolgimento di tutto il processo di segnalazione, al fine di assicurare il rispetto di modalità e termini definiti.

Per supportare le attività del RT è costituito un ufficio con personale formato e dedicato.

Comitato di Controllo Interno (CCI): è l'organismo esterno e indipendente alla Fondazione, che riceve in seduta ordinaria dal Responsabile della Trasparenza, l'informativa sulle segnalazioni pervenute. Il Comitato in seduta riservata analizza la segnalazione pervenuta (ritenuta ammissibile dal RT) e procede ad accertare la fondatezza di quanto segnalato, laddove richiesto facendosi supportare per le attività di auditing dal Servizio Sistemi di gestione aziendale e di controllo e qualora lo ritenga necessario dalla struttura Affari legali o da consulenti esterni, per ulteriori pareri.